E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 949 del 3 dicembre 2024

Disposizioni relative all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (In seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (Art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, il *Fondo per la ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (Art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (Art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo stato di emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2024, con legge 30 dicembre 2023, n.213.

Dato atto altresì del disposto dell'art. 4 del citato decreto legge n. 74/2012, recante «*Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale*».

Considerato che, al fine di dare applicazione al disposto di cui al punto precedente, il Commissario delegato ha adottato, con proprie ordinanze, i seguenti piani stralcio:

- il Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, aggiornato – da ultimo – con ordinanza 828, del 14 novembre 2022, recante l'ottavo aggiornamento;
- i Piani organici finalizzati a favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, che abbiano subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, di cui ai commi dal 369 al 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiornato – da ultimo – con ordinanza 808 del 7 settembre 2022, recante il quinto aggiornamento;
- il Piano per la salvaguardia dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione, aggiornato – da ultimo – con ordinanza 810 del 12 settembre 2022, recante il settimo aggiornamento;
- l'Avviso pubblico del 9 giugno 2017 per la ricognizione del fabbisogno residuo per il completamento del processo di ricostruzione anche con riferimento ai beni pubblici, ad uso pubblico e beni culturali

relativamente ai quali sono ancora in corso di attuazione o ancora da finanziare interventi.

Richiamate le disposizioni e precisazioni emesse dalla Gestione commissariale che determinano il quadro procedimentale ed operativo per il finanziamento e la rendicontazione dei progetti legati alla ricostruzione post sisma 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici sui beni culturali e immobili di proprietà di ONLUS».

Dato atto che in attuazione della norma di delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78 è stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «*Codice dei contratti pubblici*» il quale, all'art. 125, disciplina e le modalità di anticipazione del prezzo contrattuale.

Rilevato in particolare come l'erogazione dell'anticipazione debba essere subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del richiamato Codice.

Considerata l'opportunità che il soggetto individuato quale garante si costituisca con atto fideiussore nell'interesse dell'impresa contraente impegnandosi, a vantaggio della Stazione appaltante beneficiaria di contributo a valere sulle risorse commissariali, a garanzia del Commissario delegato alla ricostruzione ai sensi dell'art. 1, c. 2 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 1 agosto 2012, n. 122.

Ravvisata la necessità che con l'atto fideiussorio il fideiussore garantisca irrevocabilmente ed incondizionatamente al Commissario la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione all'impresa contraente.

Stabilito che, qualora il soggetto beneficiario di contributo a valere sulle risorse commissariali richieda, per l'impresa esecutrice, l'erogazione dell'anticipazione come prevista dal codice dei contratti pubblici, lo stesso debba fornire – unitamente all'istanza- le fatture emesse dall'impresa per pari importo, corredate da documentazione comprovante l'avvenuto pagamento al soggetto garante e dall'originale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta – redatta secondo lo schema tipo allegato alla presente ordinanza - stipulata in favore del Commissario delegato.

Dato atto che detta polizza verrà detenuta dal Commissario per gli usi consentiti in casi di necessità e verrà svincolata dopo la liquidazione del contributo a saldo.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di stabilire, in armonia con il disposto di cui all'art. 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legga 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*» che, qualora il beneficiario di contributo a valere sulle risorse commissariali richieda, per l'impresa esecutrice, l'erogazione dell'anticipazione, lo stesso debba fornire – oltre alle fatture emesse dall'impresa di importo pari all'anticipo richiesto corredate da documentazione comprovante l'avvenuto pagamento al soggetto garante - l'originale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 c.3 del richiamato codice, redatta secondo lo schema tipo allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la polizza verrà detenuta dal Commissario per gli usi consentiti in casi di necessità e verrà svincolata dopo la liquidazione del contributo a saldo;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———

All. A

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA DA UTILIZZARE NELLE IPOTESI DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPO CONTRATTUALE

Al Presidente della Regione Lombardia

in qualità di Commissario delegato

per la ricostruzione post sisma 2012

PREMESSO

Che in data _____è stata trasmessa, a valere sull'Ordinanza_____ istanza di contributo per la realizzazione dell'intervento_____ ID_____

Che l'istanza di cui sopra è stata presentata dal Sig. _____residente in _____via_____C.F._____in qualità di _____
dell'edificio sito nel Comune di_____
denominato_____

Identificato al NCEU/Catasto terreni foglio n_____ mappale n._____

Che il progetto relativo al ripristino dell'edificio su indicato è stato approvato con Ordinanza/Decreto _____ e determinato un contributo concedibile pari a _____

PREMESSO ALTRESI'

Che ai sensi dell'Ordinanza _____ il soggetto beneficiario può richiedere per l'impresa esecutrice dei lavori l'anticipo di cui all'art. 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alle seguenti condizioni:

a) Che il contratto d'appalto tra il beneficiario e l'impresa affidataria dei lavori sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;
b) Che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se recuperabile;
c) Che si allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

PREMESSO INFINE

Che il beneficiario del contributo, come sopra individuato, trasmette al Commissario Delegato richiesta di erogazione dell'anticipo del contributo pari a_____

Che il beneficiario indica, nella richiesta di contributo, quale impresa affidataria dei lavori

_____

(indicare ragione sociale, P.IVA, C.F, sede legale)

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto_____di seguito indicato fideiussore, con sede legale in _____, iscritto nel Repertorio Economico Amministrativo al nr._____ iscritto all'albo/elenco_____, a mezzo dei sottoscrittori signori

A) _____nato a _____ il_____ soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto , allegato alla presente fideiussione;

B) _____nato a _____ il_____ soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto , allegato alla presente fideiussione

SI COSTITUISCE

con il presente atto fideiussore nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori_____ di seguito indicata impresa contraente ed a favore del Commissario delegato alla ricostruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del .L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, di seguito indicato Commissario per un importo pari a _____ (importo in lettere_____) corrispondente al 20% dell'importo lavori totale ricompreso nel contributo concesso pari a _____, oltre alla maggiorazione per interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO

IL RAPPORTO FRA IL FIDEIUSSORE E IL COMMISSARIO

Articolo 1 **– OGGETTO DELLA GARANZIA E OBBLIGHI DEL FIDEIUSSORE**

1. Il fidejussore garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al Commissario la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione all'impresa contraente. Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia al

fideiussore della causa eventualmente promossa contro l'impresa contraente ed alle spese successive, ai sensi dei dell'art. 1942 Cod. Civ.

2. Il fideiussore presta irrevocabilmente ed incondizionatamente la presente fideiussione a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod. Civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con l'impresa. La fideiussione manterrà efficacia, in deroga all'art. 1955 Cod. Civ., anche nel caso in cui non potesse avere luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima impresa.
3. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.

Articolo 2 - **PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

1. Il fideiussore si obbliga ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta inoltrata a mezzo PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno del Commissario, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta.
2. Il Commissario delegato non può essere opposta alcune eccezione o contestazione da parte del fideiussore, che fin da ora espressamente vi rinuncia, anche in caso di eventuale opposizione da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche in caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del Cod. Civ.
3. I diritti derivanti al Commissario dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso l'impresa esecutrice, senza che essa sia tenuta ad escutere l'impresa o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ. che qui si intende derogato.
4. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, il fideiussore corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.
5. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dall'impresa contraente, il fideiussore potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti dell'impresa contraente medesima.

Articolo 3 – **PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO**

1. Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte dell'impresa debitrice non potrà essere opposto al Commissario, né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.
2. Ugualmente non potrà essere opposta al Commissario la mancata costituzione da parte dell'impresa debitrice del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 Cod. Civ.

Articolo 4 – **INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

1. Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni all'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.
2. Le clausole di cui al presente articolo vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod, Civ.

Articolo 5 – **REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Il fideiussore certifica, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della Legge 10 giugno 1982 n. 348:
   - ☐ Banca o istituto di credito, di essere iscritto all'albo delle banche presso la Banca d'Italia numero_____ data iscrizione_____;
   - ☐ Società di assicurazione, ai sensi della L. n. 348 del 1982, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'ente garantito numero_____ data_____;
   - ☐ Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'ente garantito numero_____ data_____;

Articolo 6 **– ONERI FISCALI**

1. Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico del fideiussore, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.

Articolo 7 - **SURROGAZIONE**

1. Il fideiussore è surrogato, nei limiti delle somme corrisposte al Commissario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo vero il Contraente , i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 Cod. Civ.

Articolo 8 – **DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

1. La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data dell'erogazione all'impresa contraente, da parte del Commissario dell'importo garantito e si intenderà automaticamente e tacitamente prorogata in via continuativa alla data in cui il Commissario non ne abbia disposto l'escussione ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante trasmissione della dichiarazione liberatoria. Fatto salvo quanto previsto al p. 2, la garanzia si intenderà comunque valida ed operante non oltre il termine di 90 giorni dal decreto di liquidazione del SAL finale da parte del Commissario.
2. La garanzia è svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio del Commissario, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e qualora il beneficiario del contributo dimostri, all'atto della presentazione delle richieste di erogazione degli stati di avanzamento lavori, che sono stati eseguiti lavori per un importo almeno pari all'ammontare complessivo dell'anticipo e degli stati d'avanzamento erogati all'impresa.

Articolo 9 – **COMMISSIONE/PREMIO**

1. La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuta in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dal fideiussore. Il caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando il fideiussore non sia definitivamente liberato da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il Contraente è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

Articolo 10 -**RIVALSA**

1. Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al fideiussore, a semplice richiesta, quanto dallo stesso pagato al Commissario, oltre alle tasse, bolli, diritto di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 Cod. Civ.

Articolo 11 – **RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO**

1. Gli oneri di qualsiasi natura che il fideiussore dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Articolo 12 **– DEPOSITO CAUTELATIVO**

1. Nei casi previsti dall'art. 1953 Cod. Civ., il fideiussore può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Articolo 13 – **IMPOSTE E TASSE**

1. Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal fideiussore.

Articolo 14 – **MODIFICHE DEL TESTO**

1. Il fideiussore e il Contraente si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le eventuali modifiche introdotte dal Commissario.

Articolo 15 – **FORO COMPENTENTE E LEGGE APPLICABILE**

1. La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano,

Luogo, data

L'IMPRESA CONTRAENTE

_____

(firma autenticata)

IL FIDEIUSSORE

_____

(firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1242 del Cod. Civ. i sottoscrittori fideiussore e impresa contraente dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 1 – Oggetto della garanzia e obblighi del fideiussore

Art. 2 – Pagamento del rimborso e rinunce

Art. 3 – Pagamento della commissione /premio e deposito cautelativo

Art. 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Art. 5 – Requisiti soggettivi

Art. 6 – Oneri fiscali

Art. 7 – Surrogazione

Art. 8 – Durata della garanzia e svincolo

Art. 9 – Commissione/premio

Art. 10 – Rivalsa

Art. 11 – Rivalsa delle spese di recupero

Art 12 – Deposito cautelativo

Art. 13 – Imposte e tasse

Art. 14 – Modifiche al testo

Art. 15 – Foro competente e legge applicabile

Luogo, data

L'IMPRESA CONTRAENTE

_____

(firma autenticata)

IL FIDEIUSSORE

_____

(firma autenticata)

In allegato:

Fotocopia carta identità del legale rappresentante del fideiussore

Fotocopia carta identità del legale rappresentante impresa creditrice